



Comune di Castellar Guidobono

Provincia di Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.3

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE. APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2017

L'anno duemila diciassette addì 1 del mese di aprile alle ore 18.45 nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio in seduta ordinaria di I° convocazione.

Fatto l'appello risultano:

N.°	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	ARRIGONE Stefano	X	
2	LOLLA Gabriele		X
3	MANZINI Ilaria	X	
4	PORTA Andrea Ubaldo	X	
5	CASALI Nicoletta Maria	X	
6	MORGAVI Piera Adele	X	
7	TORRIGLIA Lorenzo Paolo		X
8	BATTEGAZZORE Maria Angela	X	
9	OPPIZZI Domenico	X	
10	BOCCIO Angelo	X	
11	LAZZARIN Giorgio	X	
Totali		9	2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale reggente dottor Musso Giorgio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Arrigone Stefano assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

PARERI ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO Arrigone Stefano



IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Sindaco, il quale affida l'illustrazione del punto all'ordine del giorno al Segretario Comunale;

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze;

- ai sensi dell'art. 5 comma 11 del D.lgs n. 244/2016 , è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

- nella seduta odierna, questo Consiglio Comunale dovrà provvedere all'approvazione della nota di aggiornamento del DUP 2017-2019 e dello schema di bilancio di previsione finanziario 2017-2019 redatto secondo l'all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011, corredato di tutti gli allegati previsti dall'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011;

RICHIAMATO l'art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO, in tal senso, quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

RICHIAMATO altresì l'art. 193, comma 3, secondo periodo, della Legge 18 Agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 1, comma 444 della Legge 24/12/2012, n. 228, che stabilisce che per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 e ss. mm. ii., l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre di ogni anno;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) e s.m.i., il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

1. in materia di **IMU**

- è stata introdotta l'esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente montani e non montani,
- è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. *macchinari imbullonati*;
- è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l'applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune;
- è stata introdotta la riduzione al 75 per cento dell'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

4. in materia di **TASI**

- è stata introdotta l'esenzione dell'abitazione principale, ove utilizzata sia dal possessore che dal conduttore, il quale, in quest'ultimo caso, non sarà tenuto al pagamento della propria quota imposta;
- è stata confermata l'imponibilità degli immobili merce;
- è stata estesa l'applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

- in materia di **TARI**

- è stata confermata l'applicabilità del tributo, con le medesime modalità stabilite nel 2015 e con possibilità di estendere anche agli anni 2017-2019 le agevolazioni fissate per i Comuni in termini di determinazione delle tariffe;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che «al

fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015» e che «la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il pre dissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;

VISTO, in tal senso, l'art. 1, comma 28 L. 208/2015, con cui, in materia di TASI, è stato previsto che per l'anno 2016 il Comune potrà mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione della TASI in un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, per cui nessun aumento potrà essere introdotto nel 2016 anche sotto questo profilo;

RICHIAMATE:

- la deliberazione C.C. n. 19 in data 28.08.2014 con la quale sono stati approvati i regolamenti di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'art. 1 comma 639 legge 27 dicembre 2013 n. 147 (disposizione per la formazione del Bilancio annuale pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi divisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI);
- la deliberazione C.C. n. 25 in data 20.11.2015 è stata approvata la modifica al Regolamento Tari;
- la deliberazione C.C.n. 2 in data 01.04.2017 è stato approvato il piano Finanziario Tari per l'anno 2017;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2017 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta Municipale Propria (IMU)** per l'anno 2017 prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;

- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, in quanto il territorio del Comune è interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, a cui dal 2017 si deve nuovamente fare riferimento per individuare i Comuni montani;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che nel 2016 non potrà tuttavia essere adottata, a fronte della sospensione degli aumenti tributari negli Enti locali, per cui si dovrà applicare l'aliquota vigente nel 2015;

CONSIDERATO quindi che, nel 2017, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri adottati nel 2015;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base di quanto sopra espresso e delle disposizioni vigenti;

CONSIDERATO CHE, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2016 l'aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per mille, fermo restando il blocco dell'aumento delle aliquote deliberate nel 2015 e la possibilità di applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare detrazioni

per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016;

CONSIDERATO CHE, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune potrà mantenere nel 2017 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss. mm. ii., l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

RITENUTO che la decisione di differenziare la TASI per categorie trovi giustificazione non soltanto nella previsione dettata dal comma 683 della L. 147/2013, ma anche nella discrezionalità di orientamento politico – amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

VISTO in tal senso il regolamento TASI approvato dal Comune;

CONSIDERATO CHE, sempre nel proprio regolamento, il Comune non ha previsto di introdurre, ai sensi dell'art. 1, comma 679, della Legge n. 147/2013, specifiche riduzioni delle aliquote della TASI;

CONSIDERATO CHE, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013 e s.m.i. prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare diversa dall'abitazione principale

dell'occupante e del suo nucleo familiare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO CHE, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento alla disciplina delle riduzioni e all'individuazione dei servizi indivisibili con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente deliberazione i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi previsti nel bilancio di previsione 2017/2019, in corso di approvazione in questa stessa seduta, che sono i seguenti:

CONSIDERATO in ogni caso che, a fronte del blocco dell'aumento dei tributi locali e dell'esclusione dell'abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del Fondo di solidarietà comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune non può più essere definito nel 2017 da parte del Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti e di quanto sopra indicato;

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina della L. 208/2015 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666), confermando anche per il 2016 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, con disposizioni la cui applicabilità è stata confermata anche per le annualità 2016 e 2017 dall'art. 1, comma 27 L. 208/2015;

CONSIDERATO CHE il blocco dell'aumento dei tributi comunali introdotto dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015 non si applica alla TARI, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni;

CONSIDERATO CHE, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;

- la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto:

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI;

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO CHE, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

a) ai criteri di determinazione delle tariffe;

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che:

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 -

2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;

- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

CONSIDERATO CHE una delle sostanziali novità normative introdotte dall'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, è quella in base alla quale per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

CONSIDERATO CHE la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;

CONSIDERATO CHE, pur alla luce dell'interpretazione dettata dal MEF con la risoluzione del 9 dicembre 2014 n. 2/DF, il Comune non ritiene opportuno intervenire a modificare, a livello regolamentare così come a livello tariffario, le modalità applicative della TARI in relazione a tali superfici, in quanto l'effettiva portata di quest'ultima parte della nuova disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione, non essendo peraltro configurabile l'ordinaria produzione di rifiuti speciali nei locali magazzino, tale da incidere nell'immediato sull'ordinaria modalità di applicazione della TARI;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665, della Legge n. 147/2013 e s.m.i., il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

RILEVATO CHE soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto una maggiore discrezionalità di orientamento politico – amministrativo nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO CHE il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd riportato nelle tabelle 2, 3 e 4 del D.P.R. 158/1999, si debbano prendere per le utenze domestiche i coefficienti minimi e per quelle non domestiche il valore pari all'85% tra i coefficienti minimi e massimi, ad eccezione delle categorie 8 e 9 per le quali sono stati determinati i coefficienti massimi maggiorati del 50%, categoria 7 per la quale è stato determinato il coefficiente massimo maggiorato del 30% e le categorie 16 e 17 per i quali sono stati determinati i coefficienti minimi ridotti del 50%, per ragioni di riequilibrio, ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. 147/2013 e s.m.i.

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, il comma 688 della L. 147/2013, come modificato dall'art. 4, comma 12quater D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e che, a decorrere dall'anno 2015, i Comuni dovranno assicurare la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli;

CONSIDERATO CHE, a seguito della legge di stabilità per l'anno 2016(l. 208/2015) la TASI non è dovuta sulle prime abitazioni, e Codesto Comune ha ritenuto di non applicare la TASI sulle seconde abitazioni;

UDITI gli interventi;

RITENUTO necessario dichiarare la presente immediatamente eseguibile, tenuto conto delle scadenze previste per la riscossione dei tributi e per la pubblicazione degli atti, anche ai fini dell'approvazione del bilancio 2017-2019 e relativi allegati nel prosieguo della seduta;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento del Consiglio Comunale;
- la normativa sopra richiamata;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:

7. il parere favorevole del Responsabile Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt.49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;
8. il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt.49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;

Ad unanimità di voti, legalmente resi per alzata di mano;

DELIBERA

DI STABILIRE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe con efficacia dal 1° gennaio 2017:

DI CONFERMARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, per l'IMU l' aliquota pari a 5 per mille, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9;

DI CONFERMARE la detrazione per abitazione principale, nell'importo di € 200,00 (Euro duecento/00);

DI CONFERMARE per l'anno 2017 l'aliquota sull' IMU II° abitazione pari a 10,6 per mille;

DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013, che nel caso in cui l'unità immobiliare diversa dall'abitazione principale dell'occupante e del suo nucleo familiare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare complessivo della TASI dovuta e conseguentemente per il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare nella misura del 90% (novanta per cento) dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

DI DARE ATTO che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

DI ALLEGARE alla presente deliberazione l' avviso di programma tributi per l'anno 2017;

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata ai tributi.

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza di provvedere, con la seguente separata votazione:

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii..

Il presente verbale viene letto e sottoscritto.

F.TO IL PRESIDENTE
Arrigone Stefano



IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.TO dottor Musso Giorgio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso All'albo pretorio on-line di questo Comune il giorno 21.04.2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì 21.04.2017



IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.TO Dottor Musso Giorgio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che questa deliberazione è divenuta esecutiva dal giorno

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 21.04.2017



IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.TO Dottor Musso Giorgio



COMUNE DI CASTELLAR GUIDOBONO

Provincia di Alessandria

Piazza San Tomaso n. 1 - 15050 Castellar Guidobono (AL)
Tel. 0131/898053 - Fax 0131/897663 - C.F./P.IVA 00457850063

info@comune.castellarguidobono.al.it - protocollo@pec.comune.castellarguidobono.al.it

ALIQUOTE ANNO 2017

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	ESENTE
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0 per mille

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5,0 per mille
Aliquota per tutti gli altri	10,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	10,6 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato
Terreni edificabili	10,6 per mille
Terreni agricoli	10,6 per mille, tranne quelli al Foglio Catastale n.° 4 che sono esenti.

Scadenza versamento acconto 16 giugno 2017

Scadenza versamento saldo 16 dicembre 2017

Il Sindaco
F.to **ARRIGONE Stefano**



